

Consultazione pubblica: Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Comunità energetiche e sistemi di autoconsumo – impianti di potenza fino a 1 MW)

Inizio consultazione: 28 novembre 2022

Termine invio contributi: 12 dicembre 2022 ore 12.00

1. Premessa

- Lo schema di decreto, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e sistemi di autoconsumo individuale e a favorire dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica *bottom-up*.
- La presente **consultazione** è svolta con l'obiettivo di condividere le logiche alla base dello schema di decreto e raccogliere osservazioni e spunti dalle parti interessate per la conclusione del processo.
- A tal fine, si riportano di seguito gli elementi informativi salienti della misura in argomento.
- Tutti i soggetti interessati sono invitati a rispondere entro il 12 dicembre 2022 inviando le proprie osservazioni all'indirizzo di posta elettronica PEC dgaece.div03@pec.mise.gov.it utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione allegato e come oggetto alla mail "Consultazione DM energia condivisa".

2. Caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all'incentivo

Si prevede l'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente all'entrata in vigore del decreto, inseriti in configurazioni che prevedono l'utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria e, in particolare di:

a) **Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza:** sistemi che prevedono l'autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile <u>da parte di un singolo cliente finale</u>, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo,

ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;

- b) **Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili**: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- c) Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Si prevede inoltre il possesso di tutti i seguenti requisiti:

- la potenza nominale massima del singolo impianto risulta non superiore a 1 MW;
- i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto e conseguentemente gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data;
- le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall'articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
- gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- sono inclusi nell'ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Spunti di consultazione

Considerando i differenti economics che si evidenziano per l'autoconsumo fisico dell'energia sotto il punto di connessione alla rete elettrica, ovvero prima dell'immissione in rete, nonché le differenti modalità di contabilizzazione di tale energia, il provvedimento avrebbe come oggetto esclusivamente l'insieme omogeneo delle configurazioni che realizzano autoconsumo tramite condivisione dell'energia attraverso l'utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla medesima cabina primaria.

Il limite di potenza degli impianti che possono accedere è posto pari a 1 MW in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Il provvedimento per gli impianti con potenza superiore a 1 MW sarà definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, tramite il ricorso a procedure competitive.

Q1. Si condivide la scelta di incentivare tutte le configurazioni che prevedono l'utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla medesima cabina primaria disciplinando le configurazioni sotto POD con un distinto decreto?

3. Modalità di accesso agli incentivi

- Si prevede che le risorse siano assegnate senza il ricorso a procedure competitive, mediante l'accesso diretto agli incentivi a valle dell'entrata in esercizio degli impianti nel **periodo 2023-2027**.
- Secondo una logica di massima semplificazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, non si richiede la presentazione preliminare di progetti per la partecipazione a bandi di selezione o registri.
- In base alle informazioni disponibili, si ipotizza di prevedere un contingente complessivo sull'intero periodo posto pari a 5 GW, al raggiungimento del quale il decreto non sarebbe più applicabile, salva una successiva disposizione o un aumento della potenza messa a contingente.
- Considerato il carattere innovativo del provvedimento, si prevede che il referente della configurazione possa richiedere al GSE su base volontaria una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto.
- Entro novanta giorni dalla richiesta, il GSE, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia un parere preliminare positivo per l'ammissibilità del progetto, ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.
- Il diritto di accesso agli incentivi sarebbe valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l'istanza definitiva.

Spunti di consultazione

Q2. Si condivide e si ritiene congruo un obiettivo di potenza di 5 GW nei 5 anni di applicazione? In alternativa, si è in possesso di elementi (pipeline di progetti, autorizzazioni in corso, etc.) che consentano di stimare diversamente tale obiettivo?

Q3. Si condivide la scelta di prevedere una verifica preliminare di fattibilità presentata su base volontaria effettuata da parte del GSE? Si ritiene che essa debba riportare altro oltre quanto già previsto?

4. Caratteristiche dell'incentivo

Agli impianti inseriti nelle configurazioni che rispettano i requisiti di ammissibilità sarebbe riconosciuta una tariffa premio, indipendente dalla tecnologia utilizzata e dalla taglia di potenza, da erogare sulla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria, così definita:

| Tipologia di configurazione | Tariffa base spettante |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili | |
| 2. Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza senza linea diretta | 100 Euro/MWh |
| 3. Comunità energetiche rinnovabili | 110 Euro/MWh |

• Per impianti fotovoltaici la tariffa verrebbe corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

| Zona geografica | Fattore di correzione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) | + 4 €/MWh |
| Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto) | + 10 €/MWh |

- L'incentivo tariffario sarebbe riconosciuto per un periodo di 20 anni.
- Nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell'energia prodotta, la quota residua di energia potrebbe essere liberamente venduta dal produttore.
- Nel caso, invece, in cui la quota di energia condivisa fosse inferiore al predetto limite del 70%, sull'energia elettrica eccedentaria venduta sarebbe previsto un tetto di prezzo pari a 80 €/MWh. A tal fine, nell'ambito del contratto di

incentivazione con il GSE, sarebbe prevista una regolazione finanziaria alle differenze su tale quota di produzione.

Spunti di consultazione

Al fine di dare continuità al meccanismo di incentivazione vigente si ritiene opportuno mantenere, almeno in questa prima fase, la stessa tipologia di incentivo. Parimenti, e al fine di rispondere al principio della massima semplificazione, l'incentivo non sarebbe suddiviso per tecnologie o fasce di potenza.

Il livello dell'incentivo proposto è lo stesso già previsto dal vigente meccanismo: l'incremento registrato dei prezzi delle materie prime e dei componenti registrato nell'ultimo periodo si ritiene compensato dalla possibilità di realizzare impianti di maggiori dimensioni (da 200 kW a 1000 kW), anche favorendo economie di scala. Inoltre, è prevista una correzione per la tecnologia fotovoltaica sulla base dell'insolazione, al fine di favorire una uniforme distribuzione degli investimenti sul territorio nazionale.

Da ultimo, anche tenuto conto della filosofia generale introdotta dal Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, è previsto un cap ai proventi della vendita di energia non condivisa, nei soli casi in cui tale quota sia significativa (condivisa inferiore al 70%).

- **Q4.** Si condivide la scelta di attribuire gli incentivi sotto forma di tariffa premio? Se no, quali altre forme di remunerazione si propongono e come rispondono all'esigenza di massimizzare la quota autoconsumata?
- **Q5.** In relazione alla tariffa proposta, si ritiene congruo l'incentivo unico in continuità con il precedente meccanismo incentivante? In alternativa, la tariffa dovrebbe tener conto della tecnologia e della taglia di potenza?
- **Q6.** Si condivide la scelta di attribuire un fattore correttivo per gli impianti fotovoltaici in funzione della zona geografica e i rispettivi valori individuati?

- **Q7.** Si ritiene che il livello degli incentivi proposto garantisca una equa remunerazione degli investimenti? In caso contrario, si è in possesso di analisi di mercato, fonti e dati verificabili che dimostrino la necessità di modificarli?
- **Q8.** Si condivide il meccanismo di controllo sulla quota di energia non condivisa e offerta al mercato? Si ritiene che possano essere introdotte altre eccezioni? Se si quali?

5. Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo

Le nuove linee guida in materia di aiuti di Stato energia e ambiente, pubblicate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021, hanno rafforzato le prescrizioni relative all'effetto incentivante, non consentendo di erogare incentivi per impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della data di entrata in vigore del relativo provvedimento di incentivazione (paragrafo 3.1.2, e in particolare il punto 29, della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022).

Inoltre, nell'ambito delle Decisioni recentemente assunte dalla Commissione (dossier biometano) la DG Competition ha precisato all'Italia che l'emanazione del decreto legislativo, ovvero l'approvazione del PNRR. non costituiscono atti che rispondono ai requisiti di avviso di cui al paragrafo 3.1.2, punto 31, lettera b) di cui alle linee Guida in materia di Aiuti di Stato.

L'accesso alle nuove tariffe incentivanti di cui al decreto in consultazione sarebbe pertanto consentito solo per gli impianti a fonti rinnovabili che avviano i lavori ed entrano in esercizio successivamente all'entrata in vigore del decreto.

Per tale ragione, per tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021 e prima dell'entrata in vigore del decreto, realizzati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si propone la seguente soluzione:

- gli impianti di potenza fino a 200 kW accedono alle tariffe del DM 16 settembre 2020;
- tutti i predetti impianti possono entrare a far parte delle comunità che accedono agli incentivi con il nuovo meccanismo senza rientrare nel limite del 30% di potenza previsto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 199 del 2021¹ in quanto non rientranti nella definizione proposta di impianti esistenti, classificati come "impianti per la produzione di energia rinnovabile entranti in esercizio in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono diversi da quelli facenti parte di comunità energetiche e di sistemi di autoconsumo collettivo che condividono energia ai sensi dell'articolo 42-bis del

¹ Il Dlgs 199/2021 all'articolo 31, comma 2, prevede che: "Gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità"

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8".

Spunti di consultazione

Q9. La soluzione è proposta al fine di ottemperare alle previsioni unionali in materia di Aiuti di Stato. Si propongono soluzioni alternative in linea con quanto disposto dalle predette Linee Guida?

Q10. Si richiede al soggetto che partecipa alla consultazione se ha realizzato impianti a fonti rinnovabili di potenza superiore a 200 kW da inserire in comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo collettivo che hanno iniziato i lavori o sono entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021 (nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31).

Se si, specificare la potenza installata e l'eventuale accesso ad altre forme di incentivazione.

Se si, specificare su quali eventuali fonti di finanziamento pubblico si è fatto affidamento per realizzare gli impianti.